

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. **IV-quater**} N. **94**

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

(Relatore: **SAPONARA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47
(diffamazione col mezzo della stampa)

Presentata alla Presidenza il 30 novembre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Umberto BOSSI con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Monza (n. 6531/96 R.G.N.R. — n. 6579/96 R.G.G.I.P.).

Il capo di imputazione contestato riguarda l'ipotesi di reato di diffamazione col mezzo della stampa, per avere, quale persona intervistata nell'ambito di un articolo pubblicato su *Il Giornale* del 26 agosto 1996, asseritamente offeso la reputazione del dottor Antonio Di Pietro, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, e oggi senatore della Repubblica. Ciò, in particolare, affermando « *Non siamo mica come Di Pietro, quello sì ha amici nei Servizi Segreti (...) Quel Di Pietro si è sempre nascosto dietro Mani Pulite, in realtà ha sempre fatto parte del sistema colonialista romano e razzista* », con ciò fornendo del querelante — come recita testualmente il capo di imputazione — l'immagine di una persona inserita in un contesto torbido, che ha strumentalizzato ad altri fini la propria attività di magistrato.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 27 ottobre 1999 alla quale il deputato Bossi, sia pure debitamente convocato, non ha ritenuto di intervenire.

La Giunta ha rilevato che le frasi proferite dall'onorevole Bossi costituiscono un intervento di un deputato (peraltro leader di un importante raggruppamento politico) riferito ad una persona — il dottor Di Pietro, all'epoca sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano e oggi senatore della Repubblica — e a fatti — la vicenda di « mani pulite » — che sono state per lungo tempo (e sono ancor oggi)

al centro del dibattito politico-parlamentare. Ciò sia pure in assenza di uno specifico collegamento con atti e documenti parlamentari, collegamento che, tuttavia, deve ritenersi implicito attesa l'ampiezza della discussione che ha avuto luogo sui temi sopra ricordati, sia dentro sia fuori il Parlamento.

Peraltro, a ben vedere, un collegamento specifico con l'attività parlamentare esiste. Le dichiarazioni furono rese nell'agosto 1996. Un paio di mesi prima, intervenendo in aula nella seduta del 22 luglio 1998, in occasione della fiducia al Governo Prodi, l'onorevole Bossi, nell'ambito di un ampio ragionamento politico sul fatto che « *le radici di tutti i mali del paese sono (...) nella natura centralista della Costituzione italiana e nell'interpretazione che di essa diedero le corti e i partiti politici della prima Repubblica e che stanno continuando a dare i partiti dell'attuale "palude"* » rilevava, appunto, che il Governo Prodi, che allora si presentava al parlamento, non presentava sufficienti elementi di novità. E tra gli elementi di continuità con il passato rilevava testualmente: « *c'è Di Pietro, che cercò di delegittimare, a partire da una storia oscura, la Lega, definendolo, addirittura, il partito delle tangenti* ». E continuava: « *Attorno all'ultimo grande partito nazionale, il PDS, sembra — ma io mi auguro di sbagliarmi — che si sia radunato il vecchio sistema in difesa di una forma di Stato non più difendibile, nonché di interessi che il centralismo sottende* ».

Peraltro, l'onorevole Bossi è tornato su tali temi nelle dichiarazioni sulle comunicazioni del Governo nella seduta del 22 luglio 1998, nelle quali egli affermava: « *Non si può non sottolineare che il pool nacque mentre la spinta della Lega — spinta di protesta popolare contro il centralismo*

corrotto di Roma ladrona — stava obbligando il sistema politico ad avviare una fase costituente, che ora sembra finita nel nulla (...). Fu proprio attraverso la sinistra, non toccata da pool di « mani pulite » che è continuata la prima Repubblica (...). Dietro di noi al vertice del triangolo c'era il pool di « mani pulite » (...). Un triangolo mortale i cui vertici erano Roma, Palermo e la loro magistratura. Volevano e vogliono che nulla cambi, che il nord resti schiavo e che la sua forza politica venga cancellata ». Si tratta, in sostanza — fatta eccezione per la questione dei servizi segreti — degli stessi concetti espressi nelle dichiarazioni oggetto della querela all'onorevole Di Pietro.

Va ricordato, infine, che al tema della contiguità del senatore Di Pietro erano dedicate anche alcune affermazioni rese alla stampa dall'onorevole Parenti che sono state dichiarate insindacabili tanto dalla Giunta quanto dall'Assemblea (cfr. Atti Camera, doc. IV-*quater* n. 55, nonché la relativa discussione in Assemblea dell'11 febbraio 1999).

Va rilevato, peraltro, che il senatore Di Pietro, fin da quando esercitava le funzioni di pubblico ministero, era da considerarsi, in senso lato, un personaggio pubblico, che anche con le sue dichiarazioni (si pensi a quelle rese in occasione della emanazione del cosiddetto « decreto Biondi »), oltre che con i suoi atti giudiziari, ha avuto una notevole influenza nella vita politica del

Paese. Alla luce di tali considerazioni appare del tutto legittima una critica — peraltro di tenore tutto politico — come quella rivoltagli dall'onorevole Bossi.

Può quindi ritenersi conclusivamente che le dichiarazioni dell'onorevole Bossi per le quali pende il procedimento sopra citato debbano inquadrarsi in un complessivo contesto politico-parlamentare, e siano da ritenersi pertanto coperte dalla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Ciò è a maggior ragione vero dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 417 del 1999, in materia di insindacabilità, che ha significativamente affermato che il collegamento tra la manifestazione dell'opinione e la funzione parlamentare « non dipende da criteri formali propri dell'atto nel quale l'opinione si manifesta » ed ha altresì esaltato, per avvalorarne la copertura ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, « il complessivo contesto parlamentare » nel quale si situano le opinioni.

Per il complesso delle ragioni sopra evidenziate la Giunta, all'unanimità, propone di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Michele SAPONARA, *Relatore*.